

## **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E TUTELA DELLE AREE A VERDE DENOMINATE PARCO CHICO MENDES E AREA DI LAMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO DAL FEBBRAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022**

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore 4 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stata affidata previa verifiche e controlli di legge, all’Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Sandonninese, risultata l’unica interessata, la manutenzione e sorveglianza delle aree verdi poste nella frazione di San Donnino denominate Parco Chico Mendes e Area di Laminazione, L’anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso gli uffici comunali di Via Pasolini, fra:

- Il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore 4 “Programmazione e Gestione del Territorio” del Comune di Campi Bisenzio (C.F. 80016750483);

e

- il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua veste di legale rappresentante dell’ Associazione di Volontariato denominata Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Sandonninese, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato, con sede a Campi Bisenzio in via Pistoiese 185, iscritta all’Albo Regionale del Volontariato con Atto Dirigenziale n. 1053 del 16.03.2012. al n. 489 – C.F. 01385400484;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Campi Bisenzio e l’Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Sandonninese per la manutenzione e tutela delle seguenti aree:

- 1) Area a verde di proprietà comunale posta nella frazione di San Donnino denominata **Chico Mendes** quale risultante dalla planimetria e scheda tecnica allegata alla presente convenzione. La superficie complessiva dell’area è di mq. 150.400.
- 2) Area a verde di proprietà comunale posta nella frazione di San Donnino denominata **Area di laminazione** quale risultante dalla planimetria e scheda tecnica allegata alla presente convenzione. La superficie complessiva dell’area è di mq. 56.000.

#### **Art. 2 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

L’Associazione dovrà provvedere a propria cura e spese ai lavori di manutenzione e di tutela delle aree a verde assegnate e, nello specifico:

**Parco Chico Mendes**

- Apertura e chiusura del Parco secondo i seguenti orari:

Dal mese di Novembre al mese di Aprile:

Feriali dalle ore 14.00 alle 17.00

Festivi dalle ore 09.00 alle 17.00

-Dal mese di Maggio al mese di Ottobre:

Feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 / dalle ore 15.00 alle 19.00

Festivi dalle ore 09.00 alle 19.00

- Pulizia dei bagni giornaliera e secondo le necessità con relativa manutenzione;
- Apertura bagni tutti i giorni negli orari di apertura del parco
- Taglio dell'erba: due tagli mensili a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Eventuali tagli nei restanti mesi (e comunque a seconda delle necessità). L'erba dovrà essere mantenuta costantemente ad un'altezza di 5 – 10 cm
- manutenzione ordinaria per il mantenimento di piante ed essenze arboree, comprese quelle in vaso, nonché di aiuole ed aree verdi;
- pulizia generica delle aree a verde e/o pavimentate, con asportazione dei rifiuti;
- sorveglianza delle attrezzature di arredo urbano (panchine, lampioni, fontane, etc.);
- sorveglianza e controllo delle "ripi" dei Laghetti e gestione della fauna ed avifauna esistente
- piccoli interventi di ordinaria manutenzione;
- servizio di supporto per manifestazioni pubbliche.

### **Area di Laminazione**

- Area sempre accessibile in quanto dotata di tornelli per l'ingresso.
- Taglio dell'erba che dovrà essere mantenuta costantemente ad un'altezza di 5 – 10 cm: due tagli mensili a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Eventuali tagli a settembre, ottobre, novembre, dicembre (e comunque a seconda delle necessità). E' esclusa l'area umida.
  - Manutenzione ordinaria delle piante ed essenze arboree in genere con: annaffiature, sovesci zappettature. Eventuale concimazione, riseminazione.
  - Pulizia generica delle aree a verde e/o pavimentate, con asportazione dei rifiuti;
  - Sorveglianza giornaliera delle attrezzature ludiche con pulizia e segnalazione di eventuali rotture o guasti; sorveglianza delle altre attrezzature dell'area (illuminazione, impianti sportivi, pozzi, cancelli, casottini, ecc.)
  - Piccoli interventi di ordinaria manutenzione;
  - Servizio di supporto per manifestazioni pubbliche.

Per ambedue le aree l'Associazione dovrà:

- consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Campi Bisenzio o di altri enti interessati relativamente a lavori di carattere pubblico;
- segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc..., presenti eventualmente nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico.

### **Art. 3 – CONSERVAZIONE DELL'AREA**

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Sono normalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, le seguenti attività:

- a) gli interventi straordinari ed ordinari quali la potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione;
- b) la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, postime forestale) e arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle, ecc...);
- c) il controllo statico delle alberature, ove ve ne siano;
- d) gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area;
- e) gli oneri relativi ai consumi idrici.

Per quanto ricompreso nel punto b) l'intervento può essere realizzato dal contraente previo accordo con il Comune di Campi Bisenzio.

#### **Art. 5 – CONTROLLI SULLO STATO DELL'AREA A VERDE**

L'Amministrazione comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato delle aree a verde riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dal contraente.

L'Amministrazione comunale provvederà a periodiche verifiche sulla corretta manutenzione delle aree a verde.

#### **Art. 6 – DIVIETI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

E' fatto divieto all'Associazione di cedere a terzi le attività oggetto di convenzione.

Il Contraente si impegna a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità delle aree, che rimangono a tutti gli effetti destinate a verde pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Associazione assicura i propri operatori volontari inseriti nelle attività indicate all'art. 2 contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, con capitali assicurati per persona non inferiori a € 50.000,00 in caso morte e di € 75.000,00 in caso invalidità permanente, ed inoltre assicura per la responsabilità civile per i terzi e i prestatori di lavoro, con adeguati massimali.

L'Associazione si impegna a fornire tempestivamente copia della/e polizza/e al Comune

#### **Art. 8 – RIMBORSO SPESE**

##### Parco Chico Mendes

L'Amministrazione comunale provvede ad erogare al Contraente un rimborso spese annuo che, sulla base della tipologia e della consistenza dell'area, determinato sulla base dell'importo massimo di €

0,20 al metro quadrato per una superficie di mq. 150.400 su base annua, e pertanto pari ad € \_\_\_\_\_.

#### Area di Laminazione

L'Amministrazione comunale provvede ad erogare al Contraente un rimborso spese annuo che, sulla base della tipologia e della consistenza dell'area, determinato sulla base dell'importo massimo di € 0,20 al metro quadrato per una superficie di mq. 56.000 su base annua e pertanto pari ad € \_\_\_\_\_.

Il rimborso verrà liquidato in due tranches semestrali posticipate, previa presentazione di una relazione sui servizi e sulle attività effettivamente svolte, accompagnata da un'istanza di rimborso con rendiconto a consuntivo, al quale dovranno essere allegati i documenti giustificativi delle spese.

Ai sensi dell'art.33 c.3 e dell'art.56 del D.Lgs 117 /2017 "Codice del Terzo settore" saranno ammesse a rimborso solamente le spese effettivamente sostenute e documentate.

Sono ammesse al rimborso, fino alla concorrenza massima dell'importo sopra indicato, i seguenti oneri e spese:

- spese per la copertura assicurativa di cui all'art.7
- spese per manutenzione, riparazione, sostituzione e acquisto dei mezzi d'opera;
- spese per attrezzature necessarie all'attività di manutenzione e tutela dell'area verde;
- spese per acquisto di materiali di consumo per minuto mantenimento e per interventi inerenti alla minuta manutenzione di impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzione, ecc. presenti nell'area affidata in gestione;
- spese per eventuale acquisto di concimi;
- spese vive dei volontari: attrezzature, vestiario, trasporti (carburanti e rimborso spese per trasporto pubblico);
- spese per conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni sulle aree verdi;
- spese generali relative alla specifica attività.

#### **Art. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Associazione si obbliga - a pena di nullità assoluta - ad assolvere a tutti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico in oggetto. Qualora tali obblighi non siano assolti e rispettati, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo

L'Amministrazione, in occasione di ogni pagamento all'Associazione, effettua interventi di controllo e di verifica inerenti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Si precisa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute a fronte

della presente convenzione è il/la Sig Torello Ceccarelli

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato come da comunicazione che si conserva in atti.

#### **Art. 10 - DURATA**

La convenzione decorrerà dal           Febbraio 2022 fino 31 Dicembre 2022.

Nel caso il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione, fatto salvo, il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione Comunale può inoltre revocare la convenzione a fronte del sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con il Comune deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività oggetto di convenzione.

#### **Art. 11 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Tutte le spese e gli adempimenti di carattere fiscale relativi alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione, che non ha possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del Comune per le spese inerenti alla convenzione stessa.

#### **Art. 12 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza territoriale del Foro di Firenze.

#### **Art. 13 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email [privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it) e [rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it)

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicitaria ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

**Art. 14 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non specificatamente previsto dalla convenzione, le parti rimandano alle disposizioni del codice civile ed alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

**ART. 15 – REGISTRAZIONE**

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 639 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Campi Bisenzio,  
IL DIRETTORE DEL SETTORE 4

---

Per l' Associazione di Volontariato Ricreativa Culturale Sportiva Sandonninese,  
IL PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE

---